

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

COMUNICATO

Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

(GU n. 121 del 26-5-2007)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed a seguito di audizione presso l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e' stato modificato il codice di deontologia professionale dei geometri.

Il codice deontologico risponde alla finalita' di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignita', garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, e' quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- titolo I: dei principi generali;
- titolo II: della condotta;
- titolo III: della prestazione;
- titolo IV: sanzioni disciplinari;
- titolo V: disposizioni finali.

In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo e' inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III e' dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il titolo IV e' riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

(Omissis).

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non

corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravita' dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi piu' addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra e' suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignita' della categoria. La condotta e' ritenuta ancor piu' pregiudizievole nel caso di attivita' irregolari svolte dal professionista in qualita' di componente un organo istituzionale.

(Omissis).

Il testo completo del codice deontologico e' pubblicato sulla rivista del Consiglio nazionale geometri "Geocentro", n. 2/2007, ed e' consultabile sul sito internet www.cng.it